

Saggi

GIAN PAOLO CALIFANO, *Il sistema di impugnazione delle sentenze non definitive o parziali come premessa per l'indagine sul possibile contenuto di siffatti provvedimenti* p. 163

Sinossi. L'autore esamina il sistema di impugnazione delle sentenze non definitive o parziali e, alla luce della funzione della riserva di impugnazione anticipa qualche conclusione sulla necessità di meglio considerare l'attuale indirizzo giurisprudenziale sulla natura della sentenza che abbia pronunciato solo su alcuna fra più domande cumulate nel medesimo processo.

Abstract. *The Author examines the system of remedies against non-definitive decisions or partial decisions and, in light of the scope of the appeal reservation, provides his conclusions on the need to reconsider the case-law trends on the nature of the sentence that decides on one only of the judicial demands proposed in the same proceedings.*

FRANCESCO CAMPIONE, *Liquidazione giudiziale e controversie arbitrabili*» 187

Sinossi. Il tema dell'arbitrabilità delle controversie, analizzato dall'angolo visuale della liquidazione giudiziale, presenta snodi interessanti e complessi, che nel presente lavoro vengono esaminati, non solo nel più ampio quadro dei limiti generali alla compromettibilità, ma anche in prospettiva processuale.

Abstract. *The issue of arbitrability of disputes, analyzed from the visual angle of insolvency, presents interesting and complex aspects, which are examined in this work, not only in the broader context of the general limits on the possibility of entering into an arbitration agreement, but also in a procedural perspective.*

CLAUDIO CECHELLA, *La riforma del diritto della crisi dell'impresa al tempo dell'epidemia Covid-19.....»* 213

Sinossi. Il saggio analizza la disciplina dell'emergenza, in occasione dell'epidemia dovuta a Covid-19, dedicata dall'ordinamento italiano al regime concorsuale della crisi di impresa, con un approccio critico. In particolare si evidenziano i rischi di un superamento del patrimonio ideale che aveva ispirato la legge delega e il codice della crisi, su soggetto (???) ad un ulteriore lungo periodo di *vocatio*, particolarmente nell'insieme degli istituti dedicati all'emersione della crisi, affinché non si converta in insolvenza, e ai rimedi di carattere negoziale offerti dalla legge. Negli interventi volti ad escludere il rilievo dell'insolvenza agli effetti della fallibilità o dilazionare i tempi della presentazione dei piani concordatari e dell'esecuzione di quelli già omologati, e volti a sospendere il regime protettivo del capitale sociale a tutela dei creditori, il legislatore non distingue infatti tra imprese la cui crisi ha matrice nel *lockdown* dovuto all'epidemia e imprese la cui crisi, o addirittura insolvenza, ha origini in periodi più lontani. Si è infine evidenziato come la legislazione di emergenza non abbia più proficuamente introdotto benefici, sul modello della abrogata amministrazione controllata, che tengano conto dell'origine della crisi da imputare esclusivamente nella chiusura delle attività industriali e commerciali e nella conseguente riduzione della domanda sul mercato dovuta all'epidemia, nonché abbia dimenticato la estensione dei benefici al nuovo soggetto, ormai protagonista come l'imprenditore del diritto concorsuale, quel debitore civile il cui sovra-indebitamento non viene fatto oggetto di disciplina particolare.

Abstract. *The essay analyzes the emergency's discipline, on the occasion of the epidemic due to Covid-19, dedicated by the Italian legal system to the insolvency's regime of the business crisis, with a critical approach. In particular, the risks of overcoming the ideal patrimony that had inspired the delegation law and the crisis code, on the subject of a further long term of vocation, are highlighted, particularly in the set of institutes dedicated to the onset of the crisis, avoid that it converts into insolvency, and to negotiating remedies offered by law. In the interventions aimed at excluding the relevance of insolvency to the effects of fallibility or delaying the times*

of the presentation of the composition with creditors plans and of execution of those already approved, and aimed at suspending the protective regime of the sociale capital, used to protect creditors, the legislator doesn't distinguish between companies whose crisis is due to the lockdown caused by the epidemic and companies whose crisis, or even insolvency, has origins in more distant periods. Lastly, emerged how the emergency legislation hasn't profitably introduced benefits, on the model of the repealed subsidiary administration, which take into account the origin of the crisis that should be attributed exclusively to the closure of industrial and commercial activities and in the consequent reduction of market demand due to the epidemic, and how has forgotten to provide the extension of benefits to the new subject, now protagonist as the entrepreneur of the insolvency law, that civil debtor whose over-indebtedness is not made object of a particular discipline.

Giurisprudenza commentata

Cass., sez. un., ord. 27 gennaio 2020, n. 1717, con nota di MARCO FARINA, *L'applicabilità nel tempo della normativa europea uniforme in materia civile e commerciale, clausola di electio fori e limiti del sindacato della Cassazione sulle questioni di giurisdizione. Note a margine di una (non condivisibile) pronuncia della Corte di cassazione.*» 233

Sinossi. L'Autore annota, in chiave parzialmente critica, la decisione della Cassazione che – dopo aver ritenuto che la disposizione transitoria di cui all'art. 66 del Regolamento (CE) 44/2001 deve applicarsi secondo le regole interne che disciplinano la pendenza della lite – ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal convenuto soccombente sulla questione di giurisdizione internazionale ritenendo, tra l'altro, di poter procedere ad un rinnovato e completo esame di merito della portata oggettiva della clausola di *electio fori* invocata dal convenuto e di non essere in alcun modo vincolata alla precedente decisione con la quale il giudice prorogato aveva dichiarato invalida tale clausola.

Abstract. *The author comments critically on a Italian Supreme Court ruling which - after considering that the transitional provision in Article 66 of Regulation (EC) No 44/2001 must apply in accordance with the national rules establishing when the court shall be deemed to be seised - upheld the appeal brought by the defendant considering, inter alia, that it could proceed to a renewed examination of the merits of the objective scope of the jurisdiction clause and that it was in no way bound by the previous decision by which the Austrian court had declared such jurisdiction clause invalid.*

Cass., sez. VI lav., ord. 3 marzo 2020, n. 5729, con nota di PAOLA LICCI, *I poteri istruttori del giudice del lavoro oltre i limiti stabiliti dal codice di rito*» 259

Sinossi. La Suprema Corte torna sulla portata dei limiti del potere istruttorio d'ufficio del giudice del lavoro, riconoscendo la possibilità che, attraverso l'art. 421 comma 2 c.p.c. il giudice possa disporre l'esibizione istruttoria anche senza istanza di parte.

Abstract. *The Supreme Court argues back on the scope of the limits of inquisitorial powers of labour court judge, upholding the possibility that, by means of art. 421, paragraph 2, of the Code of civil procedure, the judge may issue an exhibition order even in lack of parties' request.*

Cass., sez. II, 29 gennaio 2020, n. 1990, con nota di ALESSIO BONAFINE, *Note a prima lettura sull'ordinanza interlocutoria sull'ammissibilità delle critiche alla c.t.u. sollevate nell'ambito del giudizio ordinario per la prima volta in comparsa conclusionale.*» 267

Sinossi. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul tema della ammissibilità delle critiche alla c.t.u. formulate, nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, il lavoro si propone di esaminare gli aspetti più significativi che potrebbero essere valutati per arrivare alla soluzione della questione sottoposta.

Abstract. *Waiting for the judgment of the joint session of the Supreme Court of Cassation on the issue of the admissibility of criticisms of the office technical consultancy formulated for the first time in the final statement, the work aims to examine the most significant aspects that could be evaluated to arrive at the solution of the referred question.*